

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel S.p.A., rappresentata da: Di Carlo, Quaranta, Contino, Guli, Caliendo

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

ve

Le Parti
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel spa**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 49. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Maurizio Di Carlo

B. J. J. J.

F. J. J. J.

S. J. J. J.

A. J. J. J.

Roberto Di Carlo

Roberto Di Carlo

Paolo Di Carlo

Paolo Di Carlo

Enrico Di Carlo

Luca Di Carlo

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel Italia S.r.l.,
rappresentata da:

Quaranta, Contino, Guli, Capitani, Caliendo

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

The bottom of the document features several handwritten signatures. On the left, there are two signatures, one of which appears to be 'A.' and another 'B.' with a large flourish. In the center, there is a signature that looks like 'B. G.' with an arrow pointing to the right. To the right of that, there is a large, stylized signature that could be 'Pirani'. On the far right, there is another signature that looks like 'De Giorgi' with a small '1' below it.

Le Parti
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Italia s.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 604. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

B. Quaresima
G. Di Loro
S. ...
A. ...

P. ...
P. ...
P. ...
P. ...
P. ...
P. ...

**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Trade spa**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 19. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures on the left side of the page]

[Handwritten signatures on the right side of the page]

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A.,
rappresentata da:

Quaranta, Contino, D'Amico, Gull,
Chiaramonte

E

La FILCTEM, rappresentata da:

Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata da:

De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso

La UILTEC, rappresentata da:


Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto



- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012



Le Parti
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Ingegneria e Ricerca spa**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 130. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.



Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel Distribuzione S.p.A.,
rappresentata da:

Quaranta, Contino, Gennarini, Guli, De Luca

E

La FILCTEM, rappresentata da:

Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata da:

De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso

La UILTEC, rappresentata da:

Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012



Le Parti
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Distribuzione spa**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 3.443. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

B. Guariento
F. L. L. L.
F. L. L. L.
Luca Zecchi

Roberto Alder
R. P.
Piero P. L.
Claudio P.
Luca Zecchi

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel Produzione S.p.A.,
rappresentata da: Quaranta, Contino, Mannaioli, Guli,
Chiaramonte

E


La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Barbetti, Tudino
La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso
La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto



- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012



**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Produzione spa**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 1.046. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.



Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel Green Power S.p.A.,
rappresentata da:

Quaranta, Contino, Bonomi, Guli, Barra

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso


La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto



- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012



Le Parti
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Green Power spa**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 216. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.



Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel Sole S.r.l., rappresentata da: Quaranta, Contino, Rebernik, Guli, Capitani

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso


La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto


- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012




Le Parti
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Sole srl**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 24. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.





Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel Energia S.p.A.,
rappresentata da:

Quaranta, Contino, Rebernik, Guli, Capitani

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata da: De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;

che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

use

✗

BJ
Ar

Em

Ar
Z
Mi

Ri
Op

De Giorgi

Ar

**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Energia spa**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 95. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Maria Elena Di Carlo
B. Guarante
F. P. Lombardi
S. S.
A. S.
M. G. S.

Roberto Feltri
Roberto Feltri
Roberto Feltri
Antonio Feltri
Luca Feltri
F. S.

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Verbale di Accordo

Roma, 27 novembre 2015

TRA

Enel Servizio Elettrico S.p.A.,
rappresentata da:

Quaranta, Contino, Rebernik, Guli,
Capitani

E

La FILCTEM, rappresentata da:

Miceli, Barbetti, Tudino

La FLAEI, rappresentata da:

De Masi, Meazzi, Losetti, Testa, Mancuso

La UILTEC, rappresentata da:


Pirani, Prestileo, De Giorgi

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012



Le Parti
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Servizio Elettrico spa**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 446. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettate nel corso del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo , purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

